

(N. 1107)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 7 giugno 1950 (V. Stampato N. 531 e 498)*

**d'iniziativa dei Deputati PASTORE, MORELLI, DI VITTORIO e SANTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 GIUGNO 1950

**Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati  
con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili.**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'articolo 38 del regio decreto 1° aprile 1935, n. 1827, ed all'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 2.

Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**